

Lodevole
Dipartimento Federale delle Finanze
SIF – Trasmessa per e-mail

3003 Berna

vernehmlassungen@sif.admin.ch

Lugano, 12 settembre 2013/GV

Presa di posizione sulla modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale

Egregi Signori,

vi ringraziamo per averci dato l'opportunità di prendere posizione sull'argomento citato a margine.

Nei termini imposti dalla procedura ci accingiamo qui di seguito ad esprimere le nostre osservazioni.

Premessa

Tutte le iniziative intraprese dal governo Svizzero, improntate, come ebbe a dire un alto funzionario del SIF, sulla "*politica della fetta di salame*" (gli altri stati chiedono e noi concediamo solo quello che ci chiedono) si è rilevata essere stata ed è una politica miope ed estremamente dannosa per il nostro paese e la sua piazza finanziaria. Il presente progetto dimostra che ora non sono neanche più necessarie delle misure di ritorsione per spingere la Svizzera ad adeguare la propria legislazione ma bastano velate minacce, sulla cui concretizzazione non vi è nulla di certo. La Svizzera deve uscire da questa impasse nella quale ormai si trova da molti, troppi anni. Ben vengano quindi nuovi standard internazionali ma si postula che perlomeno si decida di parteciparvi ed aderirvi in cambio di qualche cosa e specificatamente:

- a) la concessione della possibilità ai clienti della piazza finanziaria di regolare la propria posizione,
- b) la garanzia per gli operatori della piazza di essere esonerati da qualsivoglia responsabilità e/o conseguenza se non hanno commesso degli illeciti penali secondo il diritto svizzero e
- c) gli operatori della piazza finanziaria, una volta regolato il passato ed introdotto lo scambio di informazioni possano godere di un libero accesso sui mercati dei paesi partecipanti a questi nuovi standard. Va da sé che deve valere il principio di reciprocità.

Lodevole
Dipartimento Federale delle Finanze
SIF – Trasmessa per e-mail

3003 Berna

vernehmlassungen@sif.admin.ch

Lugano, 12 settembre 2013/GV

Presa di posizione sulla modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale

Egregi Signori,

vi ringraziamo per averci dato l'opportunità di prendere posizione sull'argomento citato a margine.

Nei termini imposti dalla procedura ci accingiamo qui di seguito ad esprimere le nostre osservazioni.

Premessa

Tutte le iniziative intraprese dal governo Svizzero, improntate, come ebbe a dire un alto funzionario del SIF, sulla "*politica della fetta di salame*" (gli altri stati chiedono e noi concediamo solo quello che ci chiedono) si è rilevata essere stata ed è una politica miope ed estremamente dannosa per il nostro paese e la sua piazza finanziaria. Il presente progetto dimostra che ora non sono neanche più necessarie delle misure di ritorsione per spingere la Svizzera ad adeguare la propria legislazione ma bastano velate minacce, sulla cui concretizzazione non vi è nulla di certo. La Svizzera deve uscire da questa impasse nella quale ormai si trova da molti, troppi anni. Ben vengano quindi nuovi standard internazionali ma si postula che perlomeno si decida di parteciparvi ed aderirvi in cambio di qualche cosa e specificatamente:

- a) la concessione della possibilità ai clienti della piazza finanziaria di regolare la propria posizione,
- b) la garanzia per gli operatori della piazza di essere esonerati da qualsivoglia responsabilità e/o conseguenza se non hanno commesso degli illeciti penali secondo il diritto svizzero e
- c) gli operatori della piazza finanziaria, una volta regolato il passato ed introdotto lo scambio di informazioni possano godere di un libero accesso sui mercati dei paesi partecipanti a questi nuovi standard. Va da sé che deve valere il principio di reciprocità.

Considerato come presto vedranno la luce le modifiche di leggi in conformità alle raccomandazioni GAFI dove fra l'altro si prevede l'introduzione di norme che garantiranno la trasparenza delle azioni al portatore e che questo costituisce una delle misure alternative richieste per accedere alla seconda fase della valutazione (v. punto 1.1. paragrafo 1, pag.2 del rapporto esplicativo sulla modifica della legge sull'assistenza amministrativa) mal si comprende perché si voglia partire lancia in resta a volere soddisfare invece anche quella più gravida di conseguenze che è l'assistenza amministrativa, proposta poi nei termini che sono stati presentati e che vengono criticati qui sotto.

L'OAD FCT è contrario all'introduzione dell'informazione al cliente a posteriori (art. 21 lett. a nuovo)

Si ritiene che debba essere contestualizzata la fattispecie nel senso che ci si trova confrontati con problematiche le quali non ricadono nella definizione di "frode fiscale grave". Questo tipo di reato, secondo la proposta del Consiglio Federale sarà oggetto di obbligo di comunicazione e blocco con relativa inchiesta penale. Al contrario nel progetto di modifica di legge vengono trattati anche casi di "semplici sottrazioni o frodi fiscali di piccola entità". La sospensione del diritto fondamentale di un individuo di impugnare una decisione di una autorità non si giustifica per questo ultimo tipo di infrazioni. All'individuo oggetto di una richiesta di assistenza amministrativa fiscale non può essere preclusa l'invocazione di una presunta possibile prescrizione. Si rammenta che per sottrazioni di elementi imponibili, secondo il nostro ordinamento giuridico fiscale, la prescrizione è data ogni anno e ci sembra che sarebbe troppo facile abusare di questo concetto. Neppure la necessità di uno stato di perseguire un proprio cittadino in materia fiscale non criminale può essere chiamata in gioco per negare di fatto un diritto fondamentale di ogni cittadino. La Svizzera non può e non deve modificare i propri principi legislativi per fare un favore ad altri stati.

Ci rendiamo conto che la Svizzera è l'unico paese nell'OCSE a non prevedere eccezioni alla regola. Se si ritiene che politicamente il rifiuto di una informazione del cliente a posteriori non sia una via percorribile allora crediamo che nella legge debba essere scelta una formulazione più ristretta, attraverso l'individuazione di alcune (poche) casistiche in cui rinunciare al diritto di informazione preventiva. Un elenco esaustivo delle eccezioni ancorato nella legge ci pare necessario.

L'OAD FCT è contrario a che sia il Consiglio Federale a stabilire le nuove condizioni delle inchieste raggruppate (art. 6 cpv. 2 ter nuovo)

Nel nostro sistema di democrazia diretta il popolo deve poter avere l'ultima parola. L'attuale norma prevede che una modifica venga approvata dal parlamento e che di conseguenza sottostia alla facoltà di referendum. La proposta del Consiglio Federale in pratica priva il legislativo e il popolo della possibilità di esprimersi su questo tema, lasciando al Consiglio Federale un potere di apprezzamento troppo elevato e non consono al nostro sistema politico.

L'OAD FCT è contrario all'assistenza che si basa su dati rubati ancorché acquisiti legalmente dallo stato richiedente (art. 7 lett.c)

Si reputa accettabile che uno stato il quale entra in possesso di determinati dati, siano essi direttamente acquisiti illegalmente, che acquisiti per "informazione spontanea" di un altro stato, li possa usare liberamente conformemente alle proprie leggi e per perseguire i propri scopi. Non è per contro accettabile che uno stato debba fornire ad un altro stato assistenza nel caso in cui i dati su cui si basano le richieste di assistenza provengano da un furto. La deprecabile moda di "rubare" dati riservati per rivenderli a stati esteri non può e non deve essere favorita e tollerata in nessun modo. L'assistenza va pertanto negata se l'origine dei dati non è lecita, anche se lo stato richiedente l'ha lecitamente ricevuta, altrimenti si asseconderebbe il riciclaggio di dati e del provento da furto di dati.

Non crediamo che si possa prescindere da quanto sopra se non, in via del tutto eccezionale, nel caso in cui con il paese richiedente sia già in vigore un accordo che permetta al cliente la regolarizzazione del passato senza conseguenze nemmeno per gli intermediari finanziari coinvolti nella relazione con il cliente, se hanno agito legalmente secondo il diritto svizzero.

L'OAD FCT è contrario all'introduzione con effetto retroattivo degli articoli 7 lettera c, 14 capoversi 1 e 2 15 capoverso 2 e 21 lettera a.

Secondo quanto proposto il nuovo diritto rende applicabili gli articoli appena citati anche a domande di assistenza amministrativa presentate prima della loro entrata in vigore. Così facendo verrebbe letteralmente distrutto uno dei principi del nostro stato di diritto. Inoltre l'introduzione dell'effetto retroattivo di una norma di legge creerebbe un precedente pericolosissimo dando adito a incertezza in tutto l'ordinamento giuridico svizzero.

Ringraziandovi per l'attenzione che vorrete portare alle nostre osservazioni e nella speranza di aver fattivamente contribuito al processo formativo della nuova regolamentazione porgiamo distinti saluti.


Massimo Tognola
Presidente

Per l'OAD FCT


Luca Confalonieri
Segretario